



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO INTERNO DEL MICRO-NIDO

Allegato delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2024

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del servizio

- 1.1 Il micro-nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia.
- 1.2 Esso affianca e integra l'opera della famiglia armonizzando i tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare.
- 1.3 Sulla base dei principi espressi nella Costituzione e in attuazione della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", il servizio di micro-nido promuove l'uguaglianza delle opportunità educative per tutti i bambini e le bambine, nel rispetto e nella valorizzazione della loro identità personale, delle loro esigenze e dei ritmi individuali di crescita e di apprendimento.
- 1.4 Il micro-nido persegue i suoi fini istituzionali coordinandosi con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio.
- 1.5 Il micro-nido promuove inoltre la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali della realtà territoriale.

Articolo 2 - Istituzione e gestione

- 2.1 Il Comune di VeZZa d'Alba istituisce il servizio di micro-nido e ne mantiene la titolarità.
- 2.2 Il Comune esercita le funzioni di verifica, valutazione e controllo del servizio .

Articolo 3 - Indirizzi fondamentali

In relazione alle finalità educative indicate precedentemente, i contenuti dell'attività formativa si articolano intorno ai seguenti indirizzi fondamentali:

- 3.1 Offrire un clima di familiarità e di sicurezza che consenta il manifestarsi del naturale comportamento esplorativo del bambino, indispensabile per sviluppare una graduale conoscenza di sé e della realtà che lo circonda e la capacità di porsi in relazione ad essa;
- 3.2 Creare relazioni significative fra coetanei e con gli adulti tali da facilitare, attraverso una equilibrata dinamica affettiva, lo sviluppo nel bambino dell'autonomia e della fiducia in se stesso e nel prossimo, nonché la nascita di comportamenti sociali e di cooperazione;
- 3.3 Fornire opportunità di gioco e di conoscenza attraverso il corpo e la sensorialità, che permettano il dispiegarsi delle capacità creative e cognitive, lo sviluppo del linguaggio nelle sue varie forme e pongano le basi per la nascita delle capacità logico-matematiche.

Articolo 4 - Libertà di insegnamento e sperimentazione

Nel rispetto dei principi costituzionali e degli indirizzi indicati dalla legislazione, il micro-nido riconosce e garantisce libertà di insegnamento e di autonomia nelle scelte didattiche; esso promuove il confronto aperto e costruttivo di posizioni individuali e culturali diverse, avendo sempre come obiettivo la manifestazione e strutturazione di una sana ed armonica personalità del bambino.

A tale fine sono previsti, per il personale corsi di aggiornamento e formazione.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 – Destinatari

(modificato con delibera C.C. n. 19 del 08/03/2019)

(modificato con delibera CC n. 4 del 28/02/2024)

5.1 Il micronido è aperto a tutti i bambini residenti nel Comune di Vezza d'Alba e dei paesi limitrofi in età non

inferiore ad un anno e non superiore ai tre anni senza distinzione di sesso, lingua, religione, etnia, condizioni personali e sociali. Almeno uno dei due genitori, o il genitore nel caso di famiglia monoparentale, devono essere impegnati in attività lavorativa.

5.2 Il micronido garantisce ai bambini diversamente abili il diritto alla frequenza. Se necessario, e in relazione ai singoli casi, l'Amministrazione Comunale prevede per i bambini residenti la presenza di personale educativo di assistenza all'autonomia secondo le disposizioni vigenti in materia. Per i bambini diversamente abili non residenti a Vezza d'Alba, sarà il Comune di residenza a provvedere alla spesa per il personale educativo di assistenza all'autonomia.

5.3 ELIMINATO

Articolo 6 - Organizzazione

6.1 Il micro-nido è organizzato in reparti per semidivezzi e divezzi utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.

6.2 L'organizzazione del servizio è improntata su criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale.

6.3 Tutto il personale operante nel micro-nido, pur nel rispetto della propria specifica funzione, costituisce un gruppo di lavoro che collabora per il raggiungimento degli obiettivi educativi di cui sopra, tenendo conto dei bisogni dei bambini e del loro diritto ad essere aiutati nel superamento di eventuali svantaggi.

Articolo 7 - Capacità ricettiva - Orario di apertura - Calendario delle attività

(modificato con delibera CC n. 4 del 28/02/2024)

7.1 La struttura può accogliere fino ad un massimo di **24 bambini/e**.

7.2 Ai fini organizzativi, gestionali ed educativi, l'anno di attività si considera dal 1° giorno non festivo di settembre sino al 31 luglio dell'anno solare successivo, fatte salve disposizioni diverse, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il micro-nido è aperto dal lunedì al venerdì. L'ingresso giornaliero al micro-nido avviene:

tra le ore 07.40 e le ore 09.00. Sono previste due uscite:

ore 12.30/13.00 (dopo il pranzo) orario part-time ore 16.30 orario pieno.

E' previsto inoltre un ingresso pomeridiano dalle ore 12.15/12.30 con uscita entro le ore 16.30 (orario part-time pomeridiano).

Per l'orario d'ingresso dei bambini al micro-nido possono essere applicate forme di flessibilità oraria previo accordo con l'equipe educativa.

7.3 L'orario di funzionamento del micro-nido viene stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale entro il 31 luglio di ogni anno e segue il calendario scolastico regionale.

7.4 I genitori possono variare l'orario di entrata e di uscita del bambino dandone opportuno preavviso alle educatrici.

7.5 Per facilitare il graduale riadattamento alla vita del micro-nido dopo la pausa estiva, indipendentemente dalla data individuale di rientro, tutti i bambini già frequentanti osserveranno un orario ridotto.

**Articolo 8 – Domande di ammissione, graduatorie e chiamate
(modificato con delibera CC n. 3 del 30/04/2021)
(modificato con delibera CC n. 4 del 28/02/2024)**

8.1 La domanda di ammissione, redatta con autocertificazione su apposito modulo e sottoscritta da uno dei due genitori, viene accettata durante tutto l'anno dal responsabile del micro-nido, purché compilata in modo corretto e completo. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, le condizioni del nucleo familiare del minore ai fini dell'assegnazione del punteggio per la composizione della graduatoria di accesso al micro-nido. Il richiedente, prima della definizione delle graduatorie potrà presentare dichiarazioni che rettifichino quanto dichiarato con l'istanza di ammissione.

8.2 A maggio e gennaio di ogni anno le graduatorie vengono aggiornate ed approvate con provvedimento del Dirigente competente; ulteriori aggiornamenti sono previsti ad esaurimento di ogni singola graduatoria.

8.3 Il punteggio per l'inserimento in graduatoria è attribuito secondo la tabella di sotto riportata:

PUNTEGGI PER GRADUATORIA TEMPO PROLUNGATO/PIENO (16 POSTI)

Genitori residenti o lavoratori a Vezza	5 punti
Utenti già frequentanti la struttura	5 punti
Richiesta a tempo prolungato	2 punti
Genitori entrambi lavoratori	3 punti
Fratelli già frequentanti	2 punti
Beneficiari dei permessi ex legge 104/1992	10 punti
Iscrizione dal primo mese	4 punti
Iscrizione dal secondo mese	2 punti

PUNTEGGI PER GRADUATORIA TEMPO PART-TIME (8 POSTI)

Genitori residenti o lavoratori a Vezza	5 punti
Utenti già frequentanti la struttura	5 punti
Genitori entrambi lavoratori	3 punti
Fratelli già frequentanti	2 punti
Beneficiari dei permessi ex legge 104/1992	10 punti
Iscrizione dal primo mese	4 punti
Iscrizione dal secondo mese	2 punti

8.4 in caso di esaurimento di una delle graduatorie i posti mancanti saranno attinti dalla graduatoria non esaurita.

8.5 Le chiamate vengono effettuate telefonicamente. In caso di mancata reperibilità, tramite una lettera raccomandata A.R. con sollecito di risposta entro 7 giorni; la mancata risposta viene interpretata come rinuncia e pertanto la domanda viene depennata dalla graduatoria. Le stesse modalità valgono anche per gli inserimenti durante l'anno.

8.6 E' possibile rinunciare una prima volta alla chiamata senza perdere la propria posizione in graduatoria; la seconda rinuncia comporta la cancellazione dalla graduatoria stessa.

8.7 In caso di rinuncia dopo l'accettazione di una chiamata per settembre, la disdetta deve essere effettuata entro il 31 luglio precedente; nel caso in cui la disdetta sia successiva al 31 luglio, sarà dovuta la retta del mese di settembre, **anche senza frequenza, e verrà trattenuta la cauzione. La cauzione verrà comunque trattenuta in tutti quei casi in cui il bambino risulti rinunciatario, sia che la rinuncia sia precedente o successiva al 31 luglio precedente.**

8.8 Qualsiasi rinuncia, disdetta o variazione della data di ingresso deve essere richiesta per iscritto.

8.10 A) Per il mantenimento del posto in caso di assenza mensile di dovrà versare una somma pari al 10% della retta mensile.

8.9 La presentazione della domanda di ammissione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

8.11 A) Al momento dell'iscrizione verrà richiesto il versamento di una cauzione pari a € 50,00 che verrà detratta dal pagamento della 1^ rata mensile.

8.10 Contro la graduatoria si può inoltrare ricorso al Responsabile del Settore entro 15 giorni dall'emissione della stessa.

Articolo 9 - Inserimento al micro-nido

9.1 L'inserimento dei bambini avviene in modo graduale, inizialmente con la presenza di un genitore o di altra persona significativa per il bambino, secondo tempi e modi concordati tra l'educatrice e la famiglia.

Articolo 10 – Dimissioni

(modificato con delibera CC n. 4 in data 28/02/2024)

10.1 I genitori possono rinunciare al servizio dandone comunicazione scritta al responsabile entro il 15 del mese precedente; in caso contrario è dovuta la retta del mese successivo, anche se il bambino non frequenta più.

10.2 I bambini che compiono 3 anni nei mesi di gennaio e febbraio saranno dimessi al compimento del 3°anno a discrezione dei genitori..

10.3. Se il compimento del 3°anno di età avviene dal mese di marzo in poi, il bambino può frequentare il micro-nido fino alla chiusura estiva.

10.4 In caso di bambini con handicap grave e su certificazione del servizio competente Neuro Psichiatria Infantile (NPI) la permanenza al micro-nido può protrarsi fino al 4° anno di età.

10.5 La frequenza al micro-nido ha carattere continuativo e le assenze devono essere comunicate telefonicamente dai genitori entro le ore 9,00 del giorno di assenza.

Articolo 11 - Menù

Ai bambini vengono somministrati pasti giornalieri variabili per quantità e qualità in rapporto all'età. A tal fine si fa riferimento ad una tabella dietetica approvata dal Servizio Igiene Alimenti Nutrizione.

Articolo 12 - Rette

12.1 Le rette di frequenza sono stabilite in base alla fascia oraria prescelta.

12.2 Le rette di frequenza, riconfermate o aggiornate annualmente con delibera della Giunta Comunale,

12.3 La retta mensile viene pagata entro il giorno 5 del mese **successivo.**

12.4 Al mancato pagamento si procede ad una diffida con scadenza entro il 30 del mese, se entro tale periodo non si è provveduto al pagamento, si procede alla dimissione del bambino d'ufficio.

Articolo 13 Documenti sanitari necessari

13.1 Prescrizione medica della dieta qualora sussista l'esigenza di rispettare determinati regimi dietetici.

Articolo 14 - Assenze

14.1 Le assenze dei piccoli utenti, anche di un solo giorno, devono essere comunicate anche telefonicamente, al personale del micro nido entro le ore 9,00 del giorno di assenza.

14.2 Il bambino che sia stato assente per malattia può riprendere la frequenza senza certificato medico.

14.3 Nel computo dei giorni di assenza, sono compresi i fine settimana e i giorni festivi presenti durante o dopo la malattia.

Articolo 15 - Modalità di entrata ed uscita

15.1 I genitori che intendono delegare altre persone, purché maggiorenni, a ritirare il bambino dal micronido, devono firmare un'autorizzazione accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento della persona incaricata.

15.2 I bambini sono affidati solo a persona conosciuta dal personale del micro-nido o in possesso di delega. Nel caso di coniugi separati o divorziati, il bambino viene consegnato al genitore affidatario e al coniuge se in possesso di delega.

TITOLO III – VIGILANZA E PARTECIPAZIONE

Articolo 16 - Vigilanza igienico sanitaria

16.1 Il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. locale vigila sul rispetto delle norme di prevenzione delle infezioni, di igiene degli arredi e delle suppellettili, sulla produzione degli alimenti e la loro somministrazione, e in generale su ogni attività di sua competenza esercitata nella struttura. In caso di accertamenti sfavorevoli vengono adottati provvedimenti opportuni.

16.2 La terapia farmacologica viene somministrata solo in caso di farmaci salvavita e su prescrizione medica da personale adeguatamente formato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n 50-7641.

16.3 Al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei bambini, e di favorire un ottimale svolgimento delle attività, si fanno le seguenti precisazioni:

- E' sconsigliabile che i bambini indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini.
- E' consigliabile altresì che i bambini siano vestiti con abiti comodi, per poter partecipare agevolmente alle attività educative e ludiche proposte.
- I bambini non possono portare alimenti da casa. In occasione di compleanni o altre feste non sono ammessi cibi casalinghi, ma solo quelli che riportano gli ingredienti sull'etichetta del produttore; in ogni caso devono essere privi di panna, crema, mascarpone, liquori.
- Non è consentito il libero ingresso di adulti non facenti parte del personale addetto al micro-nido.

16.4 Non è ammessa la frequenza al micro-nido quando:

a. I bambini che presentano malattie infettive o trasmissibili in atto (malattie esantematiche, stomatite,

impetigine, congiuntivite - in quest'ultimo caso sono accettati i bambini sotto copertura antibiotica locale da almeno 24 ore - ecc.):

b. Esami delle feci in corso.

16.5 Situazioni che richiedono l'allontanamento del bambino:

a. il bambino manifesta malessere e non è in grado di partecipare adeguatamente alle attività;

b. febbre (con temperatura esterna superiore a 37,5 °C);

c. tosse stizzosa;

d. diarrea (due o più scariche con feci liquide nella stessa giornata);

e. vomito;

f. eruzioni cutanee;

g. congiuntivite;

h. pediculosi, fino all'inizio di un adeguato trattamento.

In tutti questi casi, i genitori vengono avvisati telefonicamente e sono tenuti a prelevare il bambino tempestivamente.

16.6 Norme di primo soccorso pediatrico:

a. In caso di reazioni allergiche, già segnalate, si fa riferimento al protocollo del Pediatra o dello specialista.

b. In caso di incidente l'educatrice presta i primi soccorsi, ove necessario chiama l'emergenza sanitaria e informa tempestivamente la famiglia. E' pertanto indispensabile che le educatrici siano in possesso di più recapiti telefonici per ogni bambino, che ci sia sempre almeno un familiare reperibile e che si presenti tempestivamente in caso di chiamata

Articolo 17 – Organi di gestione e controllo

17.1 Il servizio di micro-nido persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e degli esperti dei servizi prima infanzia.

17.2 Assemblea dei genitori costituita dai genitori dei bambini iscritti al micro nido o di chi ne abbia l'affidamento al fine di sollecitare e favorire la più ampia e concreta partecipazione dei genitori alla vita del micro nido.

17.3 Rilevazione del grado di soddisfazione: verrà predisposto un sistema articolato di monitoraggio al fine di raccogliere le informazioni relative alla qualità del servizio erogato. Lo strumento privilegiato per la gestione del monitoraggio sarà rappresentato da un questionario anonimo da somministrare alla fine dell'anno scolastico alle famiglie.

TITOLO IV - PERSONALE DEL MICRO-NIDO

Articolo 18 -- Organico del personale.

18.1 Il micro-nido è gestito mediante affidamento a terzi (ConSORZI, Cooperative, Ditte specializzate nel settore) prevedendo una dotazione di personale che, per numero e qualifica, consenta di assicurare continuamente il rispetto degli standard previsti a livello regionale per i micro-nidi.

18.2 Le tre figure educative, tra cui deve essere indicato un Responsabile, devono essere in possesso di uno dei titoli di cui all'Art. 4, c. 1 dell "A" alla D.G.R. 20-6732/2013.

18.3 Il Coordinatore pedagogico deve essere in possesso del titolo di studio previsto dal c. 3 del citato Art. 4.

18.4 Ai sensi del c. 8 del citato Art. 4, per l'intero orario di apertura del micro-nido deve essere presente

almeno un operatore ausiliario.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Disposizioni finali

19.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

19.2 L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire in apposita bacheca, posizionata all'esterno dell'edificio e vicino alla porta di ingresso del micro-nido, le informazioni aggiornate relative a:

- Orario definito annualmente dall'Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ogni anno;
- Tariffe mensili e giornaliere per il tempo pieno; tariffe mensili e giornaliere per il tempo parziale aggiornate annualmente.
- Regolamento
- Autorizzazione rilasciata dall'ASLCN2 in data n.594 in data 08/10/2021.